


COMUNE DI LAMONE



Regolamento cimitero

Lamone, aprile 2007

I N D I C E

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Amministrazione

TITOLO II

SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 2 Area del cimitero

Art. 3 Campi per sepolture

Art. 4 Assegnazione dei campi

Art. 5 Loculi cinerari

Art. 6 Ossari comuni

Art. 7 Concessione e rinnovi

Art. 8 Effetto delle concessioni

Art. 9 Revoca

TITOLO III

INUMAZIONE

Art. 10 Domanda di inumazione

Art. 11 Inumazioni – ceneri – ossa

Art. 12 Disposizioni per la sepoltura

Art. 13 Urne

Art. 14 Occupazione loculi e chiusura

Art. 15 Feretri

TITOLO IV

ESUMAZIONI E TRASLAZIONE DI SALME

Art. 16 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)

Art. 17 Esumazioni straordinarie

Art. 18 Ossari

TITOLO V

TOMBE E MONUMENTI

Art. 19 Autorizzazioni

Art. 20 Monumenti

Art. 21 Loculi cinerari

Art. 22 Proprietà

Art. 23 Rimozione

Art. 24 Disposizioni generali

Art. 25 Responsabilità

Art. 26 Piantagioni e decorazioni

TITOLO VI

ORDINE E CONTROLLO

Art. 27 Competenze

Art. 28 Custodia

Art. 29 Registro delle sepolture

Art. 30 Orario apertura

Art. 31 Posa monumenti

Art. 32 Animali

Art. 33 Danneggiamenti e manomissioni

TITOLO VII

TASSE E TARIFFE

Art. 34 Tasse

Art. 35 Tassa per posa monumenti e lapidi

Art. 36 Costi di inumazione per tombe

Art. 37 Contestazioni

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Disposizioni abrogative

REGOLAMENTO COMUNALE DEL CIMITERO

TITOLO I

AMMINISTRAZIONE

Art. 1 Amministrazione

¹ Il cimitero di Lamone è amministrato dal Municipio, riservate le competenze del medico delegato.

² Il Municipio ha la facoltà di attribuire determinati compiti, che gli competono per questo Regolamento, con l'ordinanza sulle deleghe, a norma di Regolamento comunale.

TITOLO II

SUDDIVISIONE DEL CIMITERO

Art. 2 Area del cimitero

L'area del cimitero è così suddivisa:

¹ Campi di sepolture comuni (salme e ceneri) per adulti e bambini

- a) tombe semplici
- b) tombe doppie sovrapposte

² Colombario

loculi per urne cinerarie

³ Ossario comune

E' destinato a raccogliere, in uno spazio comune, tutti i resti mortali ridotti allo stato di scheletro.

⁴ Tombe di famiglia e cappelle esistenti

- a) Ad eccezione delle cappelle (tombe di famiglia) site al di fuori del perimetro del cimitero, le concessioni rilasciate a tempo indeterminato, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, non conferiscono la proprietà del terreno o del manufatto sotterraneo, ma solo un diritto ristretto all'uso.
- b) La costruzione di nuove tombe o cappelle non è ammessa.
- c) Nelle tombe di famiglia e cappelle esistenti possono essere rilasciate nuove concessioni per inumazioni (salme, ceneri, ossa) a tempo indeterminato, senza limitazione di numero.
- d) I costi per inumazioni eseguite dagli operai comunali o da ditte esterne incaricate

dal Municipio, sono integralmente a carico dei concessionari.

- e) Le concessioni scadono per motivi d'utilità pubblica, per accordo diretto tra Municipio e concessionari, in ogni caso con la soppressione del cimitero.

Art. 3 Campi per sepolture

Le fosse dei campi per sepolture devono avere le dimensioni seguenti:

- a) tombe semplici
 - m 1.80 di lunghezza
 - m 0.80 di larghezza
 - m 1.80 di profondità
- b) tombe doppie, sovrapposte
 - m 1.80 di lunghezza
 - m 0.80 di larghezza
 - m 2.30 di profondità
- c) tombe per inumazione ceneri
 - m 0.80 di lunghezza
 - m 0.60 di larghezza
 - m 0.80 di profondità

La distanza minima da fossa a fossa è di m 0.50.

Art. 4 Assegnazione dei campi

I posti per fosse vengono assegnati secondo la progressione risultante dalla planimetria del cimitero al momento della richiesta a seguito di decesso.

Art. 5 Loculi cinerari

¹ La concessione dei loculi cinerari è data unicamente al momento del decesso.

² I loculi sono assegnati di regola da sinistra verso destra, partendo dall'alto di ogni fila verso il basso.

Art. 6 Ossari comuni

Nell'ossario comunale sono collocati tutti i resti dei defunti dopo le esumazioni, come pure i resti dei defunti provenienti da altri cimiteri, per le persone domiciliate a Lamone. L'ossario può ricevere unicamente i resti ridotti a scheletro.

Art. 7 Concessione e rinnovi

a) concessioni

Tombe semplici (inumazioni e ceneri)

La concessione per tombe semplici è a pagamento per un periodo di 20 anni, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

Tombe doppie sovrapposte

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto ad una nuova concessione di 20 anni a partire dalla seconda sepoltura, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

Loculi cinerari

¹ La concessione per loculi cinerari è a pagamento per un periodo di 20 anni ed è rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

² In caso vengano posate due urne, si ha diritto ad una nuova concessione di 20 anni a partire dal momento in cui è posata la seconda urna, rinnovabile di volta in volta per ulteriori 20 anni.

Urne sulle lapidi o nei campi di sepoltura

La concessione per urne posate nei campi di sepoltura o sul monumento giunge a scadenza al medesimo momento in cui scade la concessione per la tomba nella quale l'urna è stata depositata.

b) rinnovi

Il rinnovo delle concessioni dovrà essere richiesto al Municipio dai familiari (coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle) al momento della scadenza segnalata dal Municipio.

Art. 8 Effetto delle concessioni

¹ A condizione che si assoggettino al pagamento delle tasse previste dal presente Regolamento, le concessioni di posti di sepoltura a tempo determinato, di loculi cinerari o di urne interrate oppure posate su un monumento esistente, non costituiscono un diritto di proprietà ma solo un diritto di occupazione. Esse sono trasferibili solo con il consenso del Municipio.

² I diritti dei concessionari cessano qualora l'area del cimitero dovesse essere ripristinata ad area pubblica o privata, trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura.

Art. 9 Revoca

E' facoltà del Municipio di rientrare in possesso di qualsiasi posto concesso, quando ciò si renda necessario per l'ampliamento e per la trasformazione del cimitero, o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

In questo caso il Municipio assegna al concessionario un altro posto equivalente, ed esegue, a proprie spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba e del monumento.

TITOLO III

INUMAZIONE

Art. 10 Domanda di inumazione

Per ogni permesso di sepoltura deve essere presentata domanda al Municipio.
Nessuna sepoltura può essere effettuata senza preventiva autorizzazione.

Art. 11 Inumazioni – ceneri – ossa

¹ Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa:

- a) delle persone domiciliate o aventi permesso di dimora;
- b) di persone decedute nel territorio giurisdizionale del Comune;
- c) di persone attinenti o già attinenti;

² Eccezionalmente il Municipio potrà accordare l'autorizzazione per l'inumazione di persone che non adempiono le condizioni contemplate nel comma precedente. Si terrà particolarmente conto dei legami affettivi e parentali.

Art. 12 Disposizioni per la sepoltura

Per le sepolture valgono le seguenti disposizioni:

- a) nei campi previsti dall'art. 2 è proibito l'impiego di casse metalliche, ma è prescritta l'utilizzazione di materiale degradabile di uno spessore non superiore ai 2.5 cm. Sono pure proibite le sottostrutture di qualsiasi natura, sepolcreti in calcestruzzo o cassa di cemento.
- b) nei loculi cinerari, le ceneri devono essere contenute in urne apposite.

Art. 13 Urne

¹ Le urne cinerarie possono essere anche interrato nelle fosse dei campi contemplati dall'art. 3 let. c) oppure fissate sopra un monumento.

² In una fossa possono essere collocate più urne cinerarie.

³ Sopra un monumento possono trovare una collocazione al massimo due urne cinerarie.

⁴ L'interramento di urne cinerarie o la posa di urne sul monumento è a carico dei richiedenti.

⁵ In un loculo cinerario possono essere collocate al massimo tre urne.

Art. 14 Occupazione loculi e chiusura

Al momento dell'occupazione dei loculi, il concessionario provvederà a sue spese alla

relativa chiusura. Quest'ultima sarà eseguita a cura del Municipio ma a spese del concessionario secondo le disposizioni descritte all'art. 21.

Art. 15 Feretri

Un feretro può contenere solo una salma, ad eccezione del caso di madre e neonato morti a seguito del parto.

TITOLO IV ESUMAZIONI E TRASLAZIONE DI SALME

Art. 16 Esumazioni ordinarie (spurgo del terreno)

Le esumazioni ordinarie (spurgo del terreno) sono ordinate dal Municipio dopo la scadenza delle concessioni.

Le spese sono a carico del Comune.

Art. 17 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione del cimitero, per ordine dell'autorità giudiziaria o dietro richiesta motivata della famiglia. Nessuna salma potrà essere esumata senza il consenso dell'autorità competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura.

Tutte le spese derivanti dalle esumazioni straordinarie, comprese quelle relative alla necessità di sistemazione del cimitero, sono a carico dei richiedenti.

Art. 18 Ossari

Le ossa rinvenute in occasione delle esumazioni e alla scadenza delle concessioni sono raccolte nell'ossario comune.

TITOLO V TOMBE E MONUMENTI

Art. 19 Autorizzazioni

Le concessioni di tombe, la posa di monumenti, lapidi e ricordi funebri di qualsiasi natura sono subordinate all'autorizzazione del Municipio, previa presentazione di una

domanda scritta corredata dal progetto in due esemplari.

E' facoltà del Municipio di richiedere anche il bozzetto del monumento che si vuole erigere.

I lavori dovranno essere eseguiti da ditte o persone qualificate.

Art. 20 Monumenti

Nei campi di sepoltura possono essere eretti monumenti, croci o segni religiosi, purché non eccedano le seguenti dimensioni:

- | | | |
|--------------------------------------|---|------|
| a) croci, lapidi per salme adulti in | m | 1.10 |
| b) lapidi per salme bambini in | m | 0.80 |
| c) bordure di contorno | m | 0.10 |
| d) per ceneri in | m | 0.40 |

Sono riservate le disposizioni generali dell'art. 24.

Art. 21 Loculi cinerari

A chiusura dei loculi cinerari verrà posata una lastra fornita dal Comune.

Su di essa sarà applicato, nel carattere e nella disposizione prescritti dal Municipio, il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e di morte, ed eventualmente una fotografia e/o un segno religioso (figure escluse). Altre iscrizioni non sono permesse. Le iscrizioni saranno eseguite da una ditta incaricata dal Municipio e le spese relative saranno poste interamente a carico del concessionario.

Art. 22 Proprietà

¹I monumenti, le lapidi, le croci e ogni altro segno posti nel cimitero sono di proprietà della famiglia del defunto, cui spetta l'obbligo della manutenzione. Pari obbligo incombe per la manutenzione dell'area occupata.

²Se gli interessati non ottemperano a tali obblighi, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

³Se un monumento, parte di esso o altro segno funerario venga a sconnettersi, a spostarsi, a cadere o sia in qualsiasi modo contrario alla sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari o all'esigenza del decoro del cimitero, sarà fatto obbligo agli interessati di eseguire entro un termine fissato dal Municipio, le necessarie riparazioni, pena la decadenza della concessione. In tal caso, il Municipio farà rimuovere o asportare detti monumenti e segni funerari che si intenderanno passati in proprietà al Comune senza obbligo di indennità. E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 23 Rimozione

Alla scadenza della concessione, i monumenti dovranno essere rimossi a cura dei concessionari. Quando il ritiro non avvenga a cura degli aventi diritto entro 60 giorni dall'avviso, il Comune ne entrerà in possesso e ne disporrà nel modo che crederà opportuno.

E' riservata la richiesta di indennizzo a carico degli interessati, esclusa comunque ogni responsabilità del Comune.

Art. 24 Disposizioni generali

Allo scopo di conseguire una miglior disciplina e un maggior decoro, si dovranno inoltre osservare le seguenti disposizioni:

- a) i cordoni in pietra, anche se compresi nell'area concessa, non possono essere manomessi e devono restare liberi e visibili;
- b) i monumenti non possono essere protetti da coperture metalliche o altro;
- c) la posa di monumenti sul muro perimetrale del Cimitero è vietata.

Art. 25 Responsabilità

Durante i lavori di costruzione di tombe, di posa di monumenti, di riparazioni, ecc... l'assuntore dovrà osservare le prescrizioni del presente Regolamento e sarà responsabile in solido con il concessionario di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà comunale o privata.

Art. 26 Piantagioni e decorazioni

Le piantagioni private, che non siano semplici arbusti o fiori, sono vietate poiché sono di ingombro ad altre fosse e sporgono sui vialetti che devono essere completamente liberi per il passaggio dei visitatori.

In particolare è vietato la bordura di tombe con biancospino, mirto od altri generi simili.

La superficie della tomba è quella delimitata dalle bordure.

Non sono ammesse recinzioni di ogni genere.

Il Municipio, tramite l'operaio incaricato, ha la facoltà di regolare o di estirpare quelle piantagioni che recano danno, inconvenienti o che ostacolano il regolare passaggio tra una tomba e l'altra. E' vietato l'uso di scatole di latta e di bottiglie per la posa di fiori sulle tombe.

TITOLO VI

ORDINE E CONTROLLO

Art. 27 Competenze

La sorveglianza e la manutenzione del cimitero sono di competenza del Municipio.

Art. 28 Custodia

Il Municipio affida la custodia, la sorveglianza e la manutenzione del cimitero all'Ufficio tecnico.

Esso ha il compito di:

- a) custodire le chiavi degli accessi al cimitero e dei locali in essi compresi, con il divieto assoluto di affidarle a terzi;
- b) far preparare le fosse per le sepolture;
- c) controllare il trasporto delle salme;
- d) sorvegliare tutti i lavori di costruzione e di riparazione che avvengono nel cimitero, sia per conto del Comune che dei privati;
- e) curare la conservazione dei manufatti, degli attrezzi, delle piante, delle siepi, la pulizia e la nettezza in genere per quanto è di competenza del Comune, il mantenimento dell'ordine e dell'osservanza del rispetto da parte del pubblico;
- f) proibire l'entrata, il seppellimento e l'asportazione dal cimitero di qualsiasi cadavere o di resti di cadavere, senza l'autorizzazione del Municipio;
- g) vietare il deposito di materiali e l'inizio di lavori non autorizzati dal Municipio;
- h) segnalare al Municipio ogni danno di qualsiasi natura ed eventuali responsabilità di persone o cose.

Art. 29 Registro delle sepolture

Il Municipio è responsabile dell'aggiornamento del registro delle sepolture con nome, cognome, data del decesso, descrizione sepoltura (tomba-cinerario-ossario) data di nascita, paternità e maternità, attinenza o nazionalità, rappresentante legale e nazionalità del defunto, in conformità con l'autorizzazione municipale, nonché di tutte le indicazioni relative alla sepoltura (concessione di terreni, di monumenti e di loculi cinerari).

Il registro viene tenuto presso l'Ufficio tecnico comunale.

Art. 30 Orario apertura

Il cimitero è aperto al pubblico nei giorni e negli orari stabiliti dal Municipio. In caso di deroghe, l'utenza sarà avvisata con pubblicazione all'albo comunale.

Art. 31 Posa monumenti

I monumenti, le lapidi o altri ricordi funebri non possono essere lavorati o incisi nell'interno del cimitero. Fanno eccezione le piccole opere di restauro o di rifinitura, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove. Queste opere potranno essere eseguite esclusivamente nei giorni feriali, durante i normali orari di lavoro. Interventi nel periodo dal 28.10 al 06.11 non potranno essere autorizzati.

Art. 32 Animali

L'introduzione di animali nel cimitero è vietata. L'inosservanza delle disposizioni sarà punita con la multa secondo le disposizioni previste dalla LOC.

Art. 33 Danneggiamenti e manomissioni

L'autore di danneggiamenti e manomissioni al cimitero sarà punito con la multa secondo le disposizioni della LOC, riservata l'azione penale.

TITOLO VII TASSE E TARIFFE

Art. 34 Tasse

Per campi per sepolture

Nei campi per sepolture, le tasse di concessione stabilite sono le seguenti:

- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | esenti |
| b) | per attinenti non domiciliati | fr. 500.00 |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'000.00 |

La tassa di rinnovo per ulteriori 20 anni per le tombe di domiciliati e dimoranti: fr. 300.00. Per le altre categorie, la tassa di concessione verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo.

In caso di doppia sepoltura, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima concessione dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Per loculi cinerari

Le tasse di concessione per i loculi cinerari sono le seguenti:

per urna:

-
- | | | |
|----|-------------------------------------|--------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | fr. 500.00 |
| b) | per attinenti non domiciliati | fr. 800.00 |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 1'100.00 |

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo per ulteriori 20 anni.

In caso di posa di due o tre urne nello stesso loculo, si ha diritto a una nuova concessione di 20 anni, dietro pagamento della relativa tassa. La durata non usufruita dalla prima, eventualmente della seconda concessione, dà diritto a un rimborso pro rata della tassa di concessione.

Per urne posate nel campo di sepoltura

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | esenti |
| b) | per attinenti non domiciliati | fr. 300.00 per urna |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 600.00 per urna |

Per urne posate sul monumento esistente

- | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------|
| a) | per domiciliati e dimoranti | esenti |
| b) | per attinenti non domiciliati | esenti |
| c) | per non attinenti e non domiciliati | fr. 100.00 per urna |

La tassa verrà riscossa nuovamente in caso di rinnovo (unitamente a quella del rinnovo per il monumento).

Art. 35 Tassa per posa monumenti e lapidi

Nei campi per sepolture a tempo determinato, la tassa per la posa di monumenti e simili è di fr. 100.-.

Art. 36 Costi di inumazione per tombe

I costi derivanti dallo scavo della fossa, eseguite dagli operai comunali o da ditte esterne incaricate dal Municipio, sono a carico dei concessionari.

Art. 37 Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del Regolamento e delle tariffe sono decise in via di reclamo dal Municipio. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 15 giorni.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38 Disposizioni abrogative

¹È abrogato il regolamento del 25 ottobre 1974 e ogni norma contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

²Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della Sezione degli enti locali.

APPROVATO DAL MUNICIPIO il 25.6.2007

Il Sindaco:
Marco Balerna

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE IL 1.10.2007

Il Presidente:
Eero De Polo

Il Segretario:
Francesco Crivelli

APPROVATO PER IL CONSIGLIO DI STATO
IL DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI, SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI IL
11.12.2007 / ris. 122 RE 9932

Il Capo sezione

E. Genazzi